

**Alla RSU**  
**All'Albo sindacale**  
**Ai Dirigenti Scolastici**  
**Ai DSGA**

**e, p.c.**

**Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2014/2015**

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ipotesi CCNI 26 marzo 2014</li><li>• Nota MIUR prot. n. 6870 del 7 luglio 2014</li></ul>
<i>Termini di presentazione delle domande</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Personale docente scuola dell'infanzia e primaria: dall'11 al 21 luglio 2014 esclusivamente tramite la modalità istanze on-line.</li><li>• Personale docente scuola secondaria di I e II grado: dal 24 al 30 luglio 2014 esclusivamente tramite la modalità istanze on line.</li><li>• Personale educativo: entro il 25 luglio 2014 su modello cartaceo.</li><li>• Docenti di religione cattolica: entro il 25 luglio 2014 su modello cartaceo.</li><li>• Personale A.T.A.: entro il 12 agosto 2014 su modello cartaceo.</li></ul>
<i>I modelli da utilizzare</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mod. U1 – per la scuola dell'infanzia</li><li>• Mod. U2 - per la scuola primaria</li><li>• Mod. U3 – per la scuola secondaria di primo grado</li><li>• Mod. U4 - per la scuola secondaria di secondo grado</li><li>• Mod. UR1 – IRC per scuola dell'infanzia e primaria</li><li>• Mod. UR2 – IRC per scuola secondaria di I e II grado</li><li>• Mod. UE – per il personale educativo</li><li>• Mod. UN – per il personale Ata</li></ul>
<i>A chi vanno presentate le domande cartacee</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Domande di utilizzazione: all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.</li><li>• Domande di assegnazione provvisoria nella stessa provincia: all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di titolarità.</li><li>• Domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia: all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia richiesta e, per conoscenza, all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di titolarità.</li><li>• Domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica: alla Direzione Regionale nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta.</li></ul>
<i>Docenti che possono chiedere l'utilizzazione</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Docenti in soprannumero sull'organico di titolarità, compresi quelli in esubero nella scuola primaria titolari sulla provincia.</li><li>• Docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio per l'a.s. 2006/2007 e successivi, ai fini del rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità.</li><li>• Docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'a.s. precedente ai quali, nel passaggio da sede provvisoria a sede definitiva tramite la procedura dei trasferimenti, non è stata assegnata una sede inserita tra le preferenze espresse, ma una sede d'ufficio.</li><li>• Docenti titolari D.O.P.</li><li>• Docenti trasferiti d'ufficio dal DOP all'organico sede.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docenti titolari D.O.S. della scuola secondaria di secondo grado.</li> <li>• Docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che richiedano l'utilizzazione in altre classi di concorso o su posti di sostegno.</li> <li>• Docenti in possesso del titolo di specializzazione che chiedano di essere utilizzati sul sostegno.</li> <li>• Docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo, che chiedano di essere utilizzati su posto di lingua straniera.</li> <li>• Altre situazioni previste dall'art. 2.</li> </ul>
<p><i>Docenti che possono chiedere l'assegnazione provvisoria</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Può essere chiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;</li> <li>• ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;</li> <li>• gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;</li> <li>• ricongiungimento ai genitori.</li> </ul> </li> <li>• Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti.</li> <li>• Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.</li> </ul>
<p><i>Valutazione dei titoli</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.</li> <li>• Va valutato anche l'anno scolastico in corso.</li> <li>• Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande.</li> <li>• L'età dei figli è riferita al 31 dicembre 2014.</li> <li>• In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.</li> </ul>